

G.E. n° 1/13
G.E. 18/2/1988

G.E. 1988

libere
i. E. n° 1 del 13/02/88
modificata da
libere G. E. n° 1066
del 26/11/1983

23/12/1975 e l'Accordo regionale, che prevedono nei compiti dell'Istituto "la formazione di personale specializzato nelle zooprofilassi";

- tenuto conto della particolare importanza attribuita dallo stesso Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizi Veterinari - e ribadita in più riunioni, della funzione propedeutica nella preparazione qualificata di personale dell'Istituto;

- preso atto che il R.J. non norma in materia;

- ritenuto opportuno predisporre all'uopo una regolamentazione che disciplini i rapporti tra l'Istituto e il personale esterno che chiede la frequenza per perfezionamento o addestramento, non dipendente da Amministrazioni pubbliche o private;

- visto il mandato del C.A. del 17/12/1987;


- su proposta del Direttore;

- all'unanimità

DELIBERA

"REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA E PERSONALE ESTERNO NON DIPENDENTE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CHE CHIEDA LA FREQUENZA PER PERFEZIONAMENTO O ADDESTRAMENTO"

1) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta può accogliere, sia nella sede centrale che nelle Sezioni diagnostiche provinciali e C.I.R.N.A. th



qualità di ospite volontario, personale sanitario e tecnico

co che chieda di perfezionarsi nelle attività proprie dell'Istituto o che intenda addestrarsi in tecniche di laboratorio.

Il limite massimo di personale cui l'Istituto può offrire ospitalità è fissato in

n. 12 laureati e n. 12 tecnici nella Sede centrale

n. 1 laureato e n. 1 tecnico in ciascuna Sezione diagnostica provinciale e C.I.R.M.A.

2) L'ospitalità ha per finalità il perfezionamento o l'addestramento dell'ospite, che si realizza anche con la collaborazione pratica del medesimo e non può essere utilizzata per sopprimere ad esigenze di funzionamento dell'Istituto. Essa è gratuita e non costituisce di per sé titolo per l'assunzione a posti di ruolo presso l'Istituto. *e non di ruolo - modif. con delib. G.E. 26/11/93 n. 1066 -*

3) Il sanitario o il tecnico che desidera essere accolto come ospite dovrà riempire apposito modulo, predisposto dall'Istituto, indicando in esso oltre le generalità, l'indirizzo e il titolo di studio posseduto, anche il campo di attività nel quale intende perfezionarsi o addestrarsi.

4) L'ospitalità viene concessa dalla Giunta Esecutiva su proposta del Direttore, sentiti i responsabili dei laboratori di cui viene richiesta la frequenza ed è subordinata alle disponibilità dei laboratori stessi.

La frequenza è stabilita per periodi massimi di

a) un anno per il personale laureato nelle discipline

attinenti le attività dell'Istituto;

b) sei mesi per il personale tecnico.

Tali periodi sono da intendersi normalmente continuativi e non sono comunque rinnovabili.

5) L'ospite dovrà impegnarsi a frequentare il laboratorio durante l'orario di lavoro ordinario per un minimo di n. 20 ore settimanali da concordarsi con il responsabile del laboratorio stesso.


Nel caso di non osservanza della suddetta disposizione, senza giustificato motivo, verrà revocata la concessione della frequenza.

6) A richiesta dell'interessato, l'Istituto rilascia l'attestato di frequenza.

L'ospite ha l'obbligo di comunicare alla Direzione la cessazione della sua attività nell'Istituto e le ragioni delle eventuali interruzioni.

Non potrà essere rilasciato alcun attestato, comprovante la frequenza nell'Istituto, in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione.

7) Prima di accedere alle attività dei laboratori, l'ospite cui è stata concessa la frequenza in qualità di volontario dovrà provvedere ad assicurarsi, con apposita polizza, contro tutti i rischi per danni propri ed altrui o danni a cose, derivanti dalla presenza e frequenza nei laboratori e servizi dell'Isti-



7

tuto.

Copia del documento dovrà essere presentata all'Istituto.

8) L'attività svolta dal volontario è regolata dal personale dipendente responsabile del settore."

Per quanto attiene il punto 7) vale a dire l'obbligo del volontario di provvedere ad apposita assicurazione a suo carico, viene stabilito il premio assicurativo per L. 100.000.000= per ogni singola voce.